

**Settore: SC**  
**Proponente: 16.A**  
**Proposta: 2016/18**

**del 19/01/2016**

Classifica:



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 58**

**del 20/01/2016**

**SERVIZI ALLA CITTA'  
SERVIZI AI CITTADINI**

**Dirigente: BEVILACQUA Dr. Alberto**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ALLOGGIO SITO A R.E. IN VIA GALEOTTI N. 16, 3° P., INT. 5 - OSPITALITA' NON AUTORIZZATA - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE

## IL DIRIGENTE

premesso che:

- l'inquilino - le cui generalità sono indicate nell'"ALLEGATO A" al presente atto - è assegnatario dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sito a R.E. in Via Galeotti n. 16, 3° p., int. 5;
- in data 23-05-2013 dichiarava la residenza presso il suddetto alloggio una persona di sesso maschile, allora 62enne – le cui generalità sono pure indicate nell'"ALLEGATO A" - la quale, in mancanza di documentata relazione di parentela/affinità con l'assegnatario, veniva iscritta al civico-interno dell'alloggio in separata scheda di famiglia;
- l'Uff. Casa rilevava che per la suddetta persona non era stata dichiarata alcuna forma di ospitalità, ai sensi del vigente regolamento comunale per le ospitalità negli alloggi di ERP (delib. consiliare n. 5936/88 del 14-05-2012, all. D);
- con lettera racc. n. 1070 dell'11-06-2014 questo Uff. Casa contestava le predette circostanze all'inquilino, lo ammoniva che ciò configurava una "grave contravvenzione al regolamento d'uso degli alloggi" e gli assegnava il termine di 30 gg. dalla notificazione per dichiarare l'ospitalità;
- la raccomandata restava inesitata per compiuta giacenza, per cui si tentava la notificazione tramite messo comunale; risultando vana anche questa, la detta nota di "avvio di procedimento" veniva depositata per un mese presso la Casa comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
- esaurito il termine di deposito, decorreva il periodo di 30 gg. assegnato per coltivare il contraddittorio, dal quale l'inquilino si asteneva; pertanto, si provvedeva a segnalare la situazione al Servizio socio-sanitario;

considerato che:

- l'AUSL-SERT proponeva una sospensione per sei mesi del procedimento avviato: la sospensione veniva disposta con atto n. 57 del 19-01-2015 (notificato all'inquilino il 22/1 seguente), per cui il termine ultimo per la dichiarazione di ospitalità veniva differito al 18 luglio 2015;
- raggiunta tale scadenza – e permanendo la situazione irregolare (presenza anagrafica dell'ospite e omessa dichiarazione dell'ospitalità) – l'AUSL-SERT proponeva un'ulteriore sospensione per altri sei mesi del procedimento di decadenza per l'ospitalità non autorizzata; la sospensione veniva disposta con atto n. 927 dell'11-08-2015, per cui il termine ultimo per la dichiarazione di ospitalità restava fissato al 18-01-2016;
- spirata anche quest'ultima scadenza, si constata che l'ospite risulta ancora iscritto all'indirizzo (civico-interno) dell'alloggio pubblico e che l'ospitalità non è stata dichiarata, mentre per la **morosità di € 7.638,26** si rileva, nella banca-dati dell'ente gestore degli alloggi ERP, che era stata concessa, in data 28-04-2015, una rateizzazione, la quale, ad oggi, risulta "non rispettata": pertanto, l'ufficio ritiene raggiunto l'"accertamento dei fatti" (cfr. legge regionale sull'ERP 8 agosto 2001 n. 24 e succ. modif. e integr., art. 30, comma 2) in ordine alla violazione del cit. regolamento comunale e della testé cit. l.r. (ospitalità non dichiarata né autorizzata);

visto altresì il comma 1, lett. b) di tale norma regionale; visto il predetto regolamento comunale sulle ospitalità, di cui si richiama qui, in particolare, l'art. 1, 5° comma: "La permanenza di un soggetto presso l'alloggio, che si protragga per più di tre mesi e che non sia stata autorizzata ai sensi del presente regolamento si configura come grave violazione del regolamento d'uso degli alloggi; l'avvenuta iscrizione anagrafica di un soggetto all'indirizzo dell'assegnatario non implica il superamento delle prescrizioni di cui al presente regolamento";

d i c h i a r a

l'inquilino decaduto dall'assegnazione dell'alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica sito a Reggio

Emilia, in Via Galeotti n. 16, 3° p., int. 5;

o r d i n a

all'inquilino, nonché a chiunque altro lo occupi, il rilascio immediato dell'alloggio, libero da persone e cose, mediante riconsegna delle chiavi all'ACER;

f a p r e s e n t e

all'inquilino, nonché a chiunque altro occupi l'alloggio, che:

- il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inquilino e di chiunque occupi l'alloggio, ha natura definitiva e non è soggetto a proroghe;
- a partire dalla data di emissione del presente provvedimento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 comma 3 e dell'art. 35 comma 2 della l.r. succitata - è dovuto all'ente gestore (ACER) il pagamento del canone di locazione maggiorato, il cui importo sarà successivamente comunicato a cura dell'ente gestore stesso;
- ai sensi del regolamento comunale sull'ERP (delib. consiliare n. 9568/186 del 07.11.2011 – art. 17, 2° comma), l'esecuzione del provvedimento può essere sospesa – su istanza dell'interessato e **limitatamente all'effetto del rilascio** – qualora nel nucleo siano presenti persone con gravi disagi socio-sanitari, attestati dal Servizio socio-sanitario;
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica.